

Bando per la concessione di borse di studio a.s.2009-2010

La Provincia di Forlì-Cesena, in attuazione della delibera Giunta Provinciale prot. n.623 del 12.1.2010, emana il seguente Bando per la concessione di borse di studio ai sensi dell'art.4 della L.R. n.26 dell'8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n.10", nonché delle delibere dell'Assemblea Legislativa n.136 del 24 ottobre 2007 e di Giunta Regionale n.2174 del 21 dicembre 2009.

1 - Finalità

La Legge Regionale n.26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n.10" stabilisce all'art.4 che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

2 - Destinatari

Studenti frequentanti le **scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado**, statali, private paritarie e paritarie degli EE.LL., con priorità per i frequentanti i primi tre anni delle scuole secondarie di 2^ grado, residenti nella Provincia di Forlì-Cesena oppure frequentanti nella Provincia di Forlì-Cesena e residenti in una Regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio (per l'elenco delle Regioni e dei criteri applicati in materia di diritto allo studio vedi l'allegato A) **che risultino aver completato l'anno scolastico di riferimento.**

Si precisa che tale ultimo requisito dovrà essere certificato dalle singole scuole le quali, entro la fine del mese di giugno c.a., dovranno attestare la regolare frequenza fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

3 - Condizioni economiche

Per l'a.s.2009/2010 i potenziali beneficiari verranno individuati con riferimento alla situazione economica della famiglia di appartenenza **relativa all'anno 2008.**

In particolare, per avere diritto all'erogazione della borsa di studio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, **ISEE**, del nucleo familiare del richiedente **non potrà essere superiore a € 10.632,94**

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

- ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP), così come indicato dall'art.2, comma 4, D.Lgs.109/98 e dalla tabella 1 allegata allo stesso D.Lgs..
- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs.109/98.

L'attestazione del valore ISEE viene rilasciata gratuitamente dai seguenti soggetti:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con l'INPS,
- INPS sedi provinciali di Forlì-Cesena o, per gli studenti non residenti in questa provincia, sede INPS della provincia di residenza;

4 - Merito

Il merito non è condizione di partecipazione, ma l'aver conseguito nell'anno scolastico precedentemente frequentato la media del 7 (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato si prescinde dal requisito del merito; pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo più elevato ferma restando la condizione di aver completato l'anno scolastico di riferimento.

5 - Importo delle borse di studio

L'importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili, tenuto conto della maggiorazione del 25% spettante ai beneficiari che soddisfano il requisito per l'ottenimento. Il pagamento agli aventi diritto avverrà successivamente al trasferimento da parte della Regione alla Provincia delle relative risorse spettanti a consuntivo della procedura.

Le modalità e il termine di riscossione del beneficio verranno segnalati agli aventi diritto tramite comunicazione scritta.

6 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda andrà redatta in forma chiara, leggibile e completa su apposito modulo e resa in autocertificazione ai sensi del DPR445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi, del richiedente e dello studente, e la situazione economica.

Il modulo di domanda è disponibile presso la Scuola frequentata, il Servizio Scuola di tutti i Comuni del territorio provinciale, l'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì–Cesena, l'Ufficio U.R.P. della Provincia di Forlì–Cesena, nonché reperibile sul sito della Provincia: www.provincia.forli-cesena.it.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori, o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne.

La domanda compilata e sottoscritta va consegnata alla Segreteria della Scuola frequentata, che provvederà a trasmetterla al competente ufficio del Comune di residenza (o di sede della scuola frequentata per gli alunni provenienti da fuori Regione di cui al punto 2 del bando) per gli alunni delle scuole secondarie di 1[^] grado o all'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì – Cesena per gli studenti delle scuole secondarie di 2[^] grado.

Tutte le comunicazioni inerenti l'esito verranno inviate all'indirizzo indicato dal richiedente; eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al competente ufficio del Comune di riferimento per gli alunni delle scuole secondarie di 1[^] grado o all'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena per gli studenti delle scuole secondarie di 2[^] grado. In mancanza si declina ogni responsabilità derivante dal mancato recapito di quanto inviato.

7 - Termine di presentazione delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio **scade alle ore 13.00 del giorno 26 febbraio 2010.**

8 – Accertamenti

Ai sensi dell'art.71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

9 – Sanzioni

Amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.);
- uso di atto falso (art.489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt.640 e 640 bis c.p.).

10 – Ricorsi

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Dirigente competente dell'Ente erogatore, Provincia di Forlì-Cesena per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, Comune per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione degli esiti.

11 – Informazioni

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:

- l'Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì–Cesena tel.0543/714260-251;
- i Comuni del territorio provinciale;
- il sito internet della Provincia di Forlì – Cesena: www.provincia.forli-cesena.it;
- l'URP della Regione Emilia Romagna tel.800/662200.

f.to Il Dirigente
(D.ssa Fede Monti)